



ISTITUTO COMPrensIVO - "POTENZA TERZO"-POTENZA  
Prot. 0001493 del 26/02/2024  
VII (Uscita)

Al personale ATA  
Ai Docenti  
della Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di I° grado  
Posto Comune e Sostegno dell'Istituto  
Comprensivo Luigi La Vista  
Loro sede  
Atti - Albo - Sito Web

**Oggetto: Aggiornamento Graduatorie interne d'Istituto a. s. 2023/2024, personale docente ed ATA.**

Ai fini della formulazione delle Graduatorie Interne d'Istituto per l'eventuale individuazione del personale ATA e dei Docenti soprannumerari per l'anno scolastico 2024/2025, a seguito della pubblicazione dell'O.M. n. 30 del 23/02/2024 sulla mobilità per l'anno scolastico 2024/2025, si invitano tutti i DOCENTI ed il personale ATA già TITOLARI a compilare e firmare le schede allegate e inviarle all'indirizzo di PEO [pzic880004@istruzione.it](mailto:pzic880004@istruzione.it) o consegnare in modalità cartacea presso l'Ufficio di Segreteria Didattica e Protocollo entro e non oltre **Domenica 3 Marzo 2024.**

Eventuali variazioni relative al conseguimento di titoli valutabili, nuove esigenze di famiglia (nascita, raggiungimento del sesto o del diciottesimo anno di età dei figli, diritto alla precedenza per la legge 104/92, attestati, dovranno essere altresì consegnati con le stesse modalità, entro la stessa data di Domenica 3 Marzo 2024. Si ricorda la responsabilità civile e penale derivante da false o mendaci dichiarazioni, ai sensi dell'art. D.P.R. 445/2000, modificato ed integrato dall'art. 15 L. 3/2003.

Per la richiesta di esclusione per L.104/92 occorre chiarire che i casi di esclusione dalla graduatoria sono dettagliatamente indicati nell'art.13 del CCNI sulla mobilità.

In tale articolo è esplicitamente indicato che i docenti beneficiari delle precedenze previste nei punti I), III), IV) e VII) dello stesso art.13, non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento. Si tratta delle seguenti precedenze:

I) Disabilità e gravi motivi di salute

III) Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative

IV) Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale

VII) Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali

Si precisa, anche, che nel caso di assistenza al figlio (anche adottivo) con grave disabilità, qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza al medesimo (figlio) perché totalmente inabili, la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, viene riconosciuta anche ad uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, in grado di prestare assistenza, ovvero a chi esercita la tutela legale, in seguito ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria competente. L'esclusione dalla graduatoria interna di istituto per i beneficiari della precedenza



indicata nel punto IV si applica solo se il docente è titolare in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell'assistito. Se la scuola di titolarità è ubicata in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell'assistito, l'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l'anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento nel comune di residenza del familiare disabile.

Tale diritto, quindi, vale se l'assistenza viene prestata ad uno dei seguenti familiari:

1. Coniuge;
2. Figlio;
3. Genitori;
4. Fratelli e sorelle nel caso di assenza di genitori ovvero gli stessi sono disabili ed impossibilitati a prestare assistenza ovvero sia stata assegnata al docente richiedente la tutela legale

Sempre per quanto riguarda l'assistenza al familiare disabile, parente affine o affidatario, con disabilità grave ai sensi dell'art.3 della legge 104/92, il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale e non già, quindi, per le operazioni di trasferimento o graduatorie interne.

Sembra opportuno anche precisare che l'esclusione dalla graduatoria non spetta:

1. se si è titolari in una provincia diversa da quella in cui è ubicato il comune di domicilio dell'assistito;
2. se si è titolari in comune diverso (stessa provincia) da quello ove è ubicato il domicilio dell'assistito e non è stata presentata domanda di mobilità volontaria per il predetto comune di domicilio;
3. per i docenti che assistono il genitore, qualora la certificazione di grave disabilità sia rivedibile prima del termine di scadenza delle domande per la mobilità.

Da ultimo, ma certamente non meno importante, è doveroso segnalare che i docenti, che usufruiscono della precedenza di cui al punto IV, come anche quelli di cui ai punti III e VII, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità sono tenuti a dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all'esclusione dalla graduatoria interna di istituto (ciò qualora perdano la precedenza entro i predetti 10 giorni).

In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:

1. documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;
2. documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico. La documentazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l'unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall'interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (8).



3. essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza (9) ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001. In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria.

Sono, inoltre, valutabili i titoli conseguiti nell'anno scolastico in corso entro la data di scadenza prevista per la presentazione della domanda di mobilità; il punteggio per le esigenze di famiglia va attribuito anche per i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2024. L'anzianità di servizio verrà valutata per il Personale ATA fino alla data di scadenza di presentazione delle domande di mobilità per l'a.s. 2024/2025, per il personale docente alla data del 31/08/2024.

In caso di mancata presentazione della domanda e della relativa documentazione, il punteggio nella rispettiva graduatoria interna verrà aggiornato d'Ufficio sulla base della documentazione agli atti del fascicolo personale.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Sabina TARTAGLIA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93